



Leonardo Latini
Sindaco

**Alla Prefettura di Terni
V.le della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale
della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale -Mobilità
SEDE**

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata al superamento del degrado del territorio per il decoro e la vivibilità dei luoghi con contrasto al fenomeno della prostituzione.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"*;

- che con riferimento all'attività di controllo svolta da parte delle forze di polizia e a quanto emerso dagli incontri tenuti presso la Questura di Terni, in alcune zone del territorio comunale si assiste ad un incremento del fenomeno di prostituzione su strada;
- che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è vissuta con forte disagio e allarme vivissimo in particolar modo dai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi anche sotto il profilo della sicurezza;
- che, inoltre, alcuni comportamenti rilevati dagli organi di polizia messi in atto in determinate zone della città, sia dalle prostitute che dai clienti, sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi e valori della collettività, qualcuno tutelato anche a livello costituzionale, quali la morale pubblica ed il comune sentimento di pudore, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, le salvaguardia delle attività, del lavoro, della mobilità e dell'ambiente urbano in ogni suo aspetto: così gli atteggiamenti inequivoci degli interessati, il loro rumoroso vociare in ore dai più dedicate al riposo notturno, la contrattazione ad alta voce delle prestazioni, i reiterati alterchi che spesso degenerano in vere e proprie risse, l'intralcio ad un deflusso sicuro della circolazione automobilistica laddove il cliente si avvicini con la propria autovettura;
- che tali fattori producono nei cittadini allarme sociale e generano una percezione di perdurante lesione delle comuni norme del vivere civile, alterando quei sentimenti di convivenza civile e di coesione sociale da sempre fondamento della vita di relazione della comunità ternana;

CONSIDERATO

- che nel territorio comunale la prostituzione su strada, per la diffusione del fenomeno in alcune aree, in particolar modo nel periodo estivo, pregiudica il decoro e la vivibilità urbana nonché le condizioni di vita dei cittadini, costituendo fonte di degrado urbano ed insicurezza, come testimoniato dalla pluralità di segnalazioni, denunce ed esposti tesi a evidenziare la insostenibilità della convivenza col fenomeno;
- che la occupazione forzosa della strada e dei marciapiedi da parte di soggetti dediti alla prostituzione comporta, per i residenti, un pregiudizio alla legittima aspettativa del quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni messe in atto da soggetti dediti alla prostituzione, quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi, con epiteti verbali nei confronti di tali soggetti da parte di potenziali clienti; rumori provocati da frequenti passaggi di veicoli con brusche frenate e ripartenze oltre ai rumori di portiere d'auto chiuse con forza con conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito di consumazione di rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o in aree verdi limitrofe;
- che l'attività in argomento e le modalità di esercizio determinano l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, tra cui la commissione di reati correlati alla prostituzione;
- che sono state attivate da parte degli organi di polizia numerose attività operative mirate al contrasto di tale fenomeno senza purtroppo giungere alla risoluzione definitiva del problema;
- che quanto appena detto genera, in seno alla cittadinanza, disagio ed allarme e potrebbe alimentare forme di organizzazione spontanea ed autogestita di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità sociale;

PRESO ATTO

che è stato istituito presso la Questura di Terni un gruppo di lavoro con l'obiettivo principale di osservare e analizzare situazioni nell'ambito del territorio comunale che rivelano degrado e insicurezza nella cittadinanza, analisi finalizzata alla predisposizione di azioni mirate al superamento di tali situazioni in una visione sinergica e sistemica dei soggetti istituzionali preposti al controllo del territorio;

RILEVATO

che, in particolare, gli episodi relativi al fenomeno della prostituzione, nelle forme sopradescritte, ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica, si sono manifestati con una specifica particolare intensità, come indicato dalla nota trasmessa al Sindaco e al Sig. Prefetto in data 8 giugno 2020 dal Questore di Terni con prot. 66533, nelle seguenti vie:

- Via Lungonera Savoia;
- Viale Brenta;
- Vocabolo Staino;
- Viale Centurini;
- Foro Boario;
- Strada San Martino (Zona Stadio);
- Piazzale Caduti di Montelungo (Cimitero Comunale);

nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate;

RAVVISATA

la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela dell'interesse della comunità ternana nella fruizione degli spazi cittadini e nella miglior qualità della vita;

VISTI

l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;

il D.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.;

l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;

l'art. 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;

l'art. 7bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125;

ORDINA

che a decorrere dal **24 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020**, per il superamento di situazione di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nelle aree di seguito meglio specificate:

- Via Lungonera Savoia;
- Viale Brenta;
- Vocabolo Staino;
- Viale Centurini;
- Foro Boario;
- Strada San Martino (Zona Stadio);
- Piazzale Caduti di Montelungo (Cimitero Comunale);

nelle aree adiacenti alle suddette strade e in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate

sia fatto divieto a chiunque:

- 1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- 2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, che indossino un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero mostrino nudità e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
- 3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere comportamenti e atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, che indossino abbigliamento indecoroso o indecente o che mostrino nudità e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

AVVERTE

che le violazioni previste ai sopra riportati punti 1) e 2), ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Delibera di Giunta Comunale n. 443, del 28 dicembre 2010, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati punti 1 e 2, **è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 166,66;**

che la violazione prevista al punto 3) comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 42,00 ad un massimo di € 173,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo come previsto dall'art.

202, comma 1 del Nuovo Codice della Strada di € 42,00 (Pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica € 29,40). Come previsto dall'art. 195, comma 2 bis del Nuovo codice della strada la violazione accertata nell'orario 22,00-07,00 è aumentata di 1/3 e comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 56,00 (pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica €39,20).

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al sopra riportato punto 3);

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

Ai fini del controllo sull'efficacia della presente ordinanza entro il 30 ottobre 2020 saranno verificati e valutati gli effetti e l'adeguatezza della presente ordinanza;

DISPONE

che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e/o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Terni, Ufficio Controlli, nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti di competenza ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 600/1973.

Inoltre, qualora emergano elementi oggettivi che possano far ritenere che i soggetti di cui al comma 1) siano vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero venga riscontrato uno stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero, tramite segnalazione da parte degli organi di controllo.

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal **24 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020**;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per 15 giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Terni, alla Polizia Locale di Terni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Leonardo Latini

documento firmato digitalmente